

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE CRISI DI IMPRESA

* * *

RICORSO EX ART. 22, COMMA 1, LETT. D) CCII

nell'interesse di

ABENERGIE S.p.A. (in seguito, “**ABEnergie**” o “**Società**”), con sede legale in Roma, via Pordenone, n. 2, capitale sociale € 8.000.000,00 i.v., C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 03308940166, numero REA RM-1646006 in persona dell'Amministratore Unico, dott. Eugenio Alessandro Sajeve, codice fiscale SJVGLS55B01F284A, assistita e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Alessandra Giovetti (CF: GVTLN66S48L219Y; fax: 011.2277733, PEC: alessandragiovetti@pec.ordineavvocatorino.it) e Jacopo Macchia (CF: MCCJCP85H30L219H, PEC jacopomacchia@pec.ordineavvocatorino.it, fax: 011.2277733) del Foro di Torino, nonché domiciliata, ai fini del presente procedimento, presso lo Studio di questi ultimi in Torino, corso Guglielmo Marconi 10, giusta procura rilasciata *ex art. 83 c.p.c.* su documento cartaceo separato sottoscritto con firma digitale (**Allegato A**);

unitamente, per quanto occorrere possa, a

GAS AND POWER S.r.l. (in seguito, “**G&P**”), con sede legale in Milano, Via Goffredo Mameli n. 11, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09083400961, numero di iscrizione al R.E.A. MI-2068114, in persona dell'Amministratore Unico ABEnergie S.p.A. (nella persona del suo legale rappresentante dott. Eugenio Alessandro Sajeve), assistita e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Alessandra Giovetti (CF: GVTLN66S48L219Y; PEC: alessandragiovetti@pec.ordineavvocatorino.it; fax: 011.2277733) e Jacopo Macchia (CF: MCCJCP85H30L219H, PEC jacopomacchia@pec.ordineavvocatorino.it, fax: 011.2277733) del Foro di Torino, nonché domiciliata, ai fini del presente procedimento, presso lo Studio di questi ultimi in Torino, corso Guglielmo Marconi 10, giusta procura rilasciata *ex art. 83 c.p.c.* su documento cartaceo separato sottoscritto con firma digitale (**Allegato B**);

ed a

PENSOINVERDE S.R.L. (in seguito, “**Pensoinverde**” o “**Società**”), con sede legale in



Roma, Via Pordenone 2, Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 10882080962, iscrizione al R.E.A. n. RM - 1647028, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante dott. Eugenio Alessandro Sajeve, codice fiscale SJVGLS55B01F284A, , assistita e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Alessandra Giovetti (CF: GVTLN66S48L219Y; PEC: alessandragiovetti@pec.ordineavvocatorino.it; fax: 011.2277733) e Jacopo Macchia (CF: MCCJCP85H30L219H, PEC jacopomacchia@pec.ordineavvocatorino.it, fax: 011.2277733) del Foro di Torino, nonché domiciliata, ai fini del presente procedimento, presso lo Studio di questi ultimi in Torino, corso Guglielmo Marconi 10, giusta procura rilasciata *ex art. 83 c.p.c.* su documento cartaceo separato sottoscritto con firma digitale (**Allegato C**).

* * *

Con il presente ricorso, ABnergie (unitamente, per quanto occorrere possa, anche G&P e Pensoinverde, quali società del medesimo “gruppo” che congiuntamente stanno dando corso al procedimento di composizione negoziata della crisi D. Lgs. n. 14/2019 e ss.mm.ii. – “*Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*” – in seguito, “**CCII**”)

espone quanto segue.

- 1) **IL “GRUPPO ABENERGIE”.**
 - 1.1 ABnergie, così come previsto dall’oggetto sociale e dalla visura che si allega *sub **Allegato 1.1***, opera principalmente nel settore della commercializzazione di energia elettrica, di gas naturale, di vapore nonché di fondi, materie e prodotti energetici di altra natura, rinnovabili e non rinnovabili, ivi inclusa la cogenerazione di energia, fatte salve le riserve di Legge di cui al D.L. del 16.03.1999 n. 79.
 - 1.2 Anche le società integralmente partecipate da ABnergie, vale a dire G&P e Pensoinverde, operano nel medesimo settore di riferimento (commercializzazione, promozione e prestazione di servizi commerciali relativi al settore dell’energia), come emerge dalle visure allegate (cfr. rispettivamente **Allegato 1.2** per G&P ed **Allegato 1.3** per Pensoinverde).
 - 1.3 Alla luce della situazione di tensione finanziaria in cui ABnergie si è venuta a



trovare, G&P si è resa disponibile ad operare quale *reseller* dell'energia, al fine di preservare l'integrità ed il valore del patrimonio sociale (e, quindi, in primo luogo, i contratti di fornitura in essere con i clienti finali) nell'interesse dei creditori sociali e del "Gruppo".

- 1.4 A tale fine, ABnergie e G&P hanno stipulato gli accordi che si allegano *sub Allegato 1.4*, in forza dei quali, ABnergie ha trasferito a G&P la propria clientela e quest'ultima si è impegnata ad acquistare da ABnergie le materie prime necessarie per effettuare le forniture di energia e gas ed a svolgere l'attività di *reseller* a marchio "ABnergie" con conseguente propria fatturazione al cliente finale, applicando un *mark-up* estremamente ridotto. Tale accordo prevede tra l'altro che ABnergie fornisca a G&P i servizi di gestione amministrativa, post-vendita e di agenzia commerciale e che abbia il mandato all'incasso per le fatture emesse da G&P ai clienti. I negozi in questione prevedono la facoltà di recesso in capo ad ABnergie, senza penalità, con obbligo di immediata retrocessione dei contratti con i clienti finali da parte di G&P.

2) LA SITUAZIONE DI CRISI.

- 2.1 È venuta a generarsi una situazione di squilibrio del "Gruppo" ex art. 12 CCII, le cui cause (endogene ed esogene) possono essere così brevemente compendiate:
- (i) stretta creditizia bancaria a causa di uno strutturale sfasamento temporale del ciclo monetario;
 - (ii) rilevanti perdite su crediti commerciali problematici/incagliati, per i quali, a seguito di una attenta analisi costi-benefici e in considerazione del valore unitario dei predetti, la Società non ha proceduto ad un recupero giudiziario del relativo credito;
 - (iii) criticità di mantenimento dei rapporti commerciali con la clientela;
 - (iv) problematiche di convenienza economica circa il progetto "Molino delle Palette", avente ad oggetto la costruzione di un impianto idroelettrico sul fiume Panaro e finalizzato all'ottimizzazione della propria *supply chain* attraverso un processo di integrazione verticale a monte;
 - (v) susseguirsi di considerevoli eventi (*e.g.* risoluzione di vantaggiosi contratti di fornitura, riduzione del parco clienti, elevato tasso di dimissioni volontarie e riduzione/mancato rinnovo dei fidi);



- (vi) conseguenze della pandemia da Covid-19, che hanno indotto la sospensione del possibile sviluppo commerciale del Progetto “DICE” relativo alla commercializzazione di un *device* da proporre alla clientela per monitorare in tempo reale il consumo di energie; dunque, gli ingenti investimenti connessi al suddetto progetto non hanno prodotto un adeguato ritorno;
 - (vii) la crisi del mercato energetico (anche per effetto del conflitto russo-ucraino), la quale ha reso necessaria la sostituzione di un’importante fornitore di gas naturale – il quale rappresentava ca il 55% del volume degli acquisti – generando una rilevante perdita di marginalità per effetto delle condizioni di acquisto con il nuovo fornitore.
- 2.2 A fronte di detta situazione, ABEnergy (unitamente a Pensoinverde e ad altra società consorella) aveva chiesto al Tribunale di Roma l’omologa di un accordo di ristrutturazione (procedimento RG n. 389-1/2022 P.U. per ABEnergy e procedimento n. 391-1/2022 P.U. per Pensoinverde), fondantesi sulla relativa proposta di transazione fiscale, che prevedeva la soluzione della crisi mediante prosecuzione dell’impresa in via diretta da parte delle società ed il pagamento dell’indebitamento erariale grazie ai flussi generati dalla continuità. Tale domanda è stata giudicata come non accoglibile dal Tribunale di Roma, in ragione della ritenuta eccessiva durata del piano (cfr. provvedimento Trib. Roma 19.4.2023 *sub Allegato 2.2*).
- 2.3 Ciò posto, preso atto che una soluzione della crisi fondantesi su mere risorse proprie (*i.e.* flussi generati dalla continuità di impresa) comporta una durata dell’operazione di ristrutturazione ritenuta eccessivamente dilatata dal Tribunale di Roma (cfr. **punto 2.2**), le Società del “Gruppo” hanno avviato le opportune iniziative per individuare una soluzione del tutto differente e compatibile con le indicazioni del Tribunale. A tale fine, le Società hanno avviato interlocuzioni per individuare un soggetto terzo investitore, che possa dotare le Società delle risorse necessarie per consentire la corretta implementazione dell’operazione di ristrutturazione.
- 3) **L’ACCESSO DELLE SOCIETÀ DEL “GRUPPO”) A COMPOSIZIONE NEGOZIATA.**
- 3.1 Come emerge dalle visure storiche allegate (**Allegato 1.1** per ABEnergy ed



Allegato 1.2 per G&P), in data 7.6.2023, nelle more delle attività funzionali all'individuazione dell'investitore, ABnergie e G&P hanno congiuntamente depositato, tramite l'apposita piattaforma telematica istituita dalla Camera di Commercio di Roma, istanza per la nomina di un esperto indipendente ai sensi degli artt. 12 ss. e 25 CCII. In data 19.6.2023, la Camera di Commercio di Roma ha comunicato la nomina del **dott. Pierluigi Pace** con studio in Roma quale esperto indipendente in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 CCII (l'“Esperto”). Le due Società hanno poi chiesto ed ottenuto le misure protettive del proprio patrimonio (Trib. Roma, proc. n. 10180/2023 V.G.). La procedura di composizione negoziata di ABnergie e G&P è tutt'ora in corso (Allegato 3.1).

- 3.2** Versando anche Pensoinverde in situazione di squilibrio rilevante ex art. 12 CCII, anche detta società ha avviato procedimento di composizione negoziata, chiedendo la nomina di un Esperto **da designarsi, anche ai sensi dell'art. 25 CCII, nella persona dell'Esperto già nominato per la procedura di composizione negoziata della crisi di ABnergie e G&P (trattandosi di procedimento di “gruppo”)**, vale a dire del dott. Pierluigi Pace con studio in Roma. La Camera di Commercio di Roma, in accoglimento dell'istanza presentata dalla Società, ha confermato la nomina del dott. **dott. Pierluigi Pace**, il quale ha accettato l'incarico (come emerge dalla visura di cui all'Allegato 1.3). È attualmente pendente il procedimento per la conferma delle misure protettive del patrimonio di Pensoinverde (Trib. Roma, V.G. n. 2211/2024, Giudice dott.ssa Perna – Allegato 3.2).
- 3.3** All'esito delle attività di selezione competitiva effettuate dalle Società, è stato individuato il soggetto investitore e, sulla base dell'offerta dallo stesso formulata (cfr. il successivo **paragrafo 4**), è stato redatto il progetto di piano di salvataggio congiunto delle stesse che si fonda, appunto, su siffatta offerta (Allegato 3.3 – “Piano”).

4) LA SELEZIONE COMPETITIVA DELL'INVESTITORE E L'OFFERTA PERVENUTA.

- 4.1** Come anticipato, il progetto di piano redatto dalle società del “Gruppo” si fonda ed è imperniato (sin dall'accesso a composizione negoziata) sull'intervento di un nuovo investitore che consenta l'iniezione di risorse finanziarie necessarie al **(i)** ripristino dell'equilibrio finanziario delle Società attraverso il rimborso, anche a



stralcio, delle pregresse posizioni debitorie e **(ii)** lo sviluppo dei volumi di vendita tramite l'espansione della base clienti. L'intervento dell'investitore consentirebbe, inoltre, di poter ottenere nuove garanzie associate alle forniture liberando risorse finanziarie grazie al rilascio dei depositi cauzionali ora richiesti dai fornitori.

4.2 In ragione di quanto precede, le Società hanno dato corso alle necessarie attività finalizzate all'individuazione del soggetto investitore, **mediante selezione competitiva**, con il supporto dell'Advisor nominato dal Management, PricewaterhouseCoopers. In particolare, detta procedura di selezione competitiva è stata articolata come segue.

- (i) È stata predisposta una presentazione descrittiva del Gruppo e del progetto di risanamento, per fornire ai potenziali soggetti interessati un quadro completo del Gruppo e dell'opportunità (**Allegato 4.2(i)**);
- (ii) È stata stilata una lista di *player* industriali che per caratteristiche, dimensioni e posizionamento sul mercato potrebbero rappresentare dei soggetti idonei ad effettuare l'operazione (**Allegato 4.2(ii)**); detti soggetti sono stati contattati dalle Società con il supporto dell'*advisor* per verificare un potenziale interessamento.

4.3 All'esito delle interlocuzioni di cui sopra, sono stati sottoscritti taluni impegni di riservatezza da parte di soggetti potenzialmente interessati (**Allegato 4.3**), a valle dei quali sono state messe a disposizione dei soggetti interessati le informazioni sulle Società, per consentire agli stessi di valutare l'opportunità di investimento.

4.4 All'esito delle suddette attività di selezione competitiva è pervenuta una manifestazione di interesse da parte di **Canarmino S.p.A.**¹, *player* italiano di primario *standing* operante nel settore della distribuzione dell'energia, (**Allegato 4.4**), condizionata all'esito della *due diligence* in corso. Canarmino ha segnalato il proprio interesse a valutare di formulare un'offerta irrevocabile (da porre a base del piano di soluzione della crisi) di acquisto degli *asset* aziendali delle società del Gruppo, previa attivazione di un cd. "*strumento ponte*" di gestione di detti *asset*, che consenta di preservare la continuità di impresa ed il *going concern*. Canarmino

¹ Canarmino S.p.A. è stata costituita nel 2010 per iniziativa di imprenditori del settore energetico e, nel corso degli anni, è diventata un gruppo di rilievo nel panorama energetico italiano. Ad oggi è presente in tutta la filiera del gas e dell'energia elettrica attraverso diverse società, alcune delle quali operano come *wholesaler*, altre come *retailer*. Grazie a questa integrazione verticale riesce a proporsi ai clienti come un partner in grado di affiancarli nella scelta delle soluzioni di prodotti e servizi innovativi. Come si evince dal sito internet della società, nel 2016 Canarmino ha stretto una partnership con EnBW, società pubblica tedesca quotata alla Borsa di Francoforte, che vanta un patrimonio netto di € 3 mld e oltre 20.000 dipendenti che la classificano come la terza società di servizi pubblici in Germania. EnBW è attiva nel settore energetico attraverso la vendita di gas ed energia elettrica ai clienti finali, la gestione delle reti di distribuzione e la generazione di energia elettrica sia da fonti tradizionali che rinnovabili.



ha altresì precisato che il proprio interesse è condizionato al fatto che sia preservata la continuità aziendale delle Società del Gruppo, ritenuta essenziale da parte del soggetto interessato, anche in considerazione che in denegata ipotesi di una liquidazione giudiziale a carico delle società, il valore delle stesse resterebbe irrimediabilmente svilito: basti pensare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, al fatto che, ai sensi del “*Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete*” ex art. 1, comma 4, DPCM 11 maggio 2004 (“**Codice di Rete**”), l’apertura di una procedura di liquidazione giudiziale comporterebbe il venire meno dei rapporti con i clienti consumatori di energia (che costituiscono il principale elemento del valore aziendale), i quali sarebbero automaticamente trasferiti al cd. “*mercato di salvaguardia*”. In ragione di quanto precede, Canarmino ha precisato che i corrispettivi offerti saranno determinati valorizzando la continuità aziendale rispetto al mero valore di liquidazione degli *asset* oggetto di auspicata offerta.

- 4.5** È pervenuta una ulteriore manifestazione di interesse da parte di **Octopus Energy Italia S.r.l.** (“**Octopus**”), operatore che fornisce energia rinnovabile a oltre 5 milioni di utenti in 8 paesi (**Allegato 4.5**). Nella propria manifestazione di interesse – anch’essa condizionata al buon esito della *due diligence* da effettuarsi – Octopus ha segnalato che il proprio interesse era relativo alla possibilità di formulare un’offerta relativa esclusivamente all’asset aziendale costituito dai clienti finali del Gruppo ABnergie e in ogni caso per valori da definirsi all’esito delle due diligence del portafoglio clienti.
- 4.6** Tra le due manifestazioni di interesse, quella formulata da Canarmino è risultata essere quella più conveniente sotto il profilo economico e che meglio si conciliava con le esigenze di garantire la migliore recovery possibile ai creditori preservando, nel contempo, il *going concern*, per tutti i motivi meglio illustrati alla slide n. 24 del Piano, cui si rinvia. Fermo quanto precede, a seguito della manifestazione di interesse formulata, Octopus non ha formalizzato un’offerta irrevocabile.
- 4.7** All’esito della *due diligence* effettuata, Canarmino, per il tramite della propria controllata **GESAM Gas & Luce S.p.A.** (società unipersonale, soggetta a direzione e coordinamento di Canarmino S.p.A, con sede legale in Lucca, Via I Nieri angolo Viale Europa, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Lucca: 01884540467, capitale sociale di Euro 1.132.000,00 interamente versato – **Allegato 4.7**) ha confermato il proprio



interesse a formulare un'offerta su cui fondare il piano di salvataggio del Gruppo.

4.8 Gesam ha quindi formalizzato l'offerta che si allega *sub* **Allegato 4.8**, in forza della quale la stessa si è resa disponibile a stipulare il contratto (“Contratto”) allegato, *“non appena ci avrete comunicato di aver completato gli iter informativi e/o autorizzativi descritti nella Premessa N del Contratto stesso”* (a mente della quale *“Prima di procedere all'accettazione della proposta di accordo al fine di perfezionare il Contratto ed avviare il Servizio, ABEnergie ha chiesto la relativa autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'art. 22 CCII ed il Tribunale ha emesso il provvedimento di autorizzazione e/o non luogo a provvedere che si allega”*).

4.9 Si provvede quindi a depositare la presente istanza per richiedere l'autorizzazione alla stipula del contratto ed a porre in essere tutti i conseguenti adempimenti.

5) **IL CONTENUTO DELL'OFFERTA DI GESAM (RECTIUS, DEL CONTRATTO DA STIPULARSI).**

Il Contratto (al quale si rinvia) prevede, in estrema sintesi, quanto segue (si veda anche la descrizione del contenuto dell'offerta effettuata alla pag. 25 del Contratto).

5.1 **Gestione interinale del pacchetto clienti (punto 2 Contratto).**

Anzitutto, il Contratto prevede lo svolgimento da parte di Gesam per il periodo di 12 mesi (o sino al momento in cui si sarà verificata la positiva conclusione per le tre Società di uno degli strumenti previsti dall'art. 23 CCII) del servizio interinale di somministrazione e vendita di energia elettrica e gas naturale, nonché tutte le attività ad esso connesse, per conto di ABEnergie, con riconoscimento a quest'ultima di un corrispettivo forfettario per ciascun cliente.

Tale strumento “ponte”

- a. è finalizzato a preservare il *going concern*, mettendo in sicurezza tutto il “*parco clienti*” di ABEnergie e “*sterilizzando*” i costi (ed i rischi) di gestione (contestualmente alla stipula del Contratto è prevista la cessazione dei contratti di cui all'**Allegato 1.4**, con il che i clienti saranno gestiti direttamente da Gesam e non più da G&P e/o di ABEnergie);



- b. consente ad ABnergie di vedersi riconosciuto mensilmente un margine derivante dalla gestione commerciale del portafoglio clienti della Società determinato in misura fissa, che, al netto del costo dei servizi da riconoscersi a Gesam, determina un provento per ABnergie pari ad € **6,25/mese** per ciascun POD/PDR nel mese di riferimento; trattasi di corrispettivo realizzabile esclusivamente grazie alla continuità dell'attività di impresa, che non sarebbe realizzabile in alcuno alternativo scenario liquidatorio.

5.2 Condizioni di efficacia del Contratto (punto 3 Contratto).

Le condizioni sospensive di efficacia del contratto sono rappresentate, ovviamente, dal buon esito delle procedure tecniche di cd. “switch” dei contratti e dagli adempimenti connessi. Il Contratto presuppone inoltre che prima di procedere all'accettazione della proposta di accordo al fine di perfezionare il Contratto ed avviare il Servizio, ABnergie chieda la relativa autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'art. 22 CCII ed il Tribunale abbia emesso il provvedimento di autorizzazione e/o non luogo a provvedere.

5.3 Impegno irrevocabile di acquisto e di erogazione di finanza (punto 8 Contratto).

Il contratto prevede poi l'impegno irrevocabile di Gesam a:

- (i) acquistare il ramo di azienda “clienti” di proprietà di ABnergie (“**Ramo di Azienda**”);
- (ii) acquistare il marchio di Pensoinverde;
- (iii) versare un importo fisso e invariabile a favore di G&P per supportare a fondo perduto la soluzione della crisi in cui la stessa versa (nell'ottica del salvataggio del “gruppo”), nell'interesse sia di G&P che di GESAM.

Il prezzo offerto per il Ramo di Azienda di proprietà di ABnergie ed il marchio di Pensoinverde è determinato in ragione di un corrispettivo da moltiplicare per il numero dei clienti (POD) esistenti al momento dell'acquisto (cfr. punto 8 del Contratto e pag. 25 del Piano). **Al fine di garantire un corrispettivo “fisso” minimo per il Ramo di Azienda ed il marchio, è stato previsto che per l'ipotesi in cui il numero di clienti sia inferiore a 16.000 (sino ad una soglia**



minima di 6.000 unità la controparte valorizzerà comunque l'azienda considerando il valore minimo di 16.000 unità (riconoscendo quindi un sovrapprezzo per ciascun pod ceduto), cosicché il corrispettivo minimo realizzabile da ABnergie sarà pari ad € 3,582.000,00 e quello realizzabile da Pensoinverde sarà pari ad € 222.752,00. Inoltre, è previsto che nell'ipotesi in cui i dipendenti trasferiti con il Ramo di Azienda di ABnergie siano inferiori a 6, sarà dovuto un importo aggiuntivo pari ad € 50.000,00 per ogni dipendente non trasferito (rispetto al numero di 6). Il corrispettivo di G&P è determinato nell'importo fisso ed invariabile di € 695.250,00.

Anche in questo caso, trattasi di corrispettivi realizzabile esclusivamente grazie alla continuità dell'attività di impresa ed all'offerta di Gesam, atteso che in un denegato alternativo scenario liquidatorio: (i) l'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale comporterebbe il venire meno dei rapporti con i clienti consumatori di energia (che costituiscono il principale elemento del valore aziendale), i quali sarebbero automaticamente trasferiti al cd. "mercato di salvaguardia" (cfr. "Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete" ex art. 1, comma 4, DPCM 11 maggio 2004); (ii) l'apporto a fondo perduto in favore di G&P esiste solamente nell'ambito dell'offerta di Gesam.

5.4 **Condizioni dell'impegno irrevocabile di acquisto e di erogazione di finanza di cui al punto 8 del Contratto.**

Anzitutto, si segnala che gli impegni irrevocabili di cui al punto 8 del Contratto sono tutti *"funzionalmente collegati tra di loro e sono assunti sul presupposto che vada a buon fine l'operazione di ristrutturazione delle tre Concedenti [...]"*. L'offerente precisa poi che l'offerta di acquisto/erogazione di somme a fondo perduto *"deve intendersi come un'offerta unica e inscindibile e, quindi, potrà essere accettata solo interamente e congiuntamente da tutte le Concedenti (e non per singole parti anche se indirizzata a ciascuna delle Concedenti)"*.

Tanto premesso, gli impegni in questione sono tutti sospensivamente condizionati – oltre alla approvazione/autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della normativa c.d. "golden power" (D.L. 21/2012), nella misura in cui sia necessaria – anche a *"la positiva conclusione, per tutte e tre le Concedenti, di uno degli strumenti previsti dall'art. 23, 1° comma, CCII, ovvero*



all'avvenuto deposito del decreto di omologa del procedimento instaurato dalle Concedenti per la soluzione della propria crisi ovvero all'autorizzazione resa dal Tribunale ai sensi dell'art. 22 CCII ovvero alla non opposizione dell'esperto”.

Pertanto, fermo restando che gli impegni di acquisto e di erogazione di finanza sono tutti condizionati al buon esito di uno degli strumenti previsti dall'art. 23 CCII per tutte e tre le società (in funzione del quale sono in corso le necessarie interlocuzioni con i creditori sulla base del Piano ormai definitivo, nell'ambito della composizione negoziata e sotto la supervisione dell'Esperto), per ABnergie sussiste l'ulteriore condizione dell'autorizzazione ex art. 22 CCII (vale a dire trasferimento del Ramo di Azienda senza gli effetti di cui all'art. 2560 c.c.). Si rende quindi necessario chiedere l'autorizzazione in oggetto al Tribunale.

6) ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE.

- 6.1** L'intera operazione di cui al Contratto rappresenta il pilastro dell'operazione di risanamento delle Società, così come meglio descritto nel Piano, in quanto funzionale a garantire i flussi necessari al pagamento dei creditori e la preservazione del *going concern*. L'atto è quindi certamente *“funzionale rispetto alla continuità aziendale ed alla migliore soddisfazione dei creditori”*, così come previsto dall'art. 22, 1° comma, CCII.
- 6.2** Ed infatti, è evidente come grazie al perfezionamento del Contratto verrebbe mantenuta la continuità aziendale e le società, nell'interesse dei propri creditori, potrebbero conseguire corrispettivi (a beneficio dei propri creditori) che, in qualsivoglia ipotesi liquidatoria alternativa, non potrebbero essere in alcun modo realizzati: in un denegato alternativo scenario liquidatorio: (i) l'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale comporterebbe il venire meno dei rapporti con i clienti consumatori di energia, i quali sarebbero automaticamente trasferiti al cd. “mercato di salvaguardia” (cfr. “Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete” ex art. 1, comma 4, DPCM 11 maggio 2004); (ii) l'apporto a fondo perduto in favore di G&P esiste solamente nell'ambito dell'offerta di Gesam.
- 6.3** Nel caso di specie, è già stato realizzato il *“principio di competitività nella selezione”* del soggetto investitore (art. 22, 1° comma, lett. d CCII) che, dopo aver gestito per il periodo interinale i clienti di ABnergie, si renderà anche acquirente



degli asset aziendali, a fronte del buon esito delle operazioni di soluzione della crisi delle tre Società. Si rinvia, a tale proposito, a quanto diffusamente esposto al **capitolo 4** della presente istanza.

6.4 In conclusione, ABnergie (e, per quanto occorrere possa, G&P e Pensoinverde, nell'ambito della soluzione della crisi "di gruppo" che le stesse stanno perseguendo) chiede l'autorizzazione a quanto segue.

(i) Anzitutto, si chiede l'autorizzazione a stipulare il Contratto con Gesam dando corso a tutti gli adempimenti nello stesso previsti. L'autorizzazione viene chiesta **(i)** ai fini della realizzazione dell'evento previsto dalla premessa N del Contratto stesso; e, **(ii)** in ogni caso, tenuto conto che il Contratto contiene – tra il resto – le previsioni inerenti la cessione del Ramo di Azienda (libero da solidarietà per i debiti inerenti l'azienda ceduta) in favore di Gesam, a fronte del buon esito dell'operazione di soluzione della crisi delle tre società.

(ii) In ogni caso, ove il Tribunale ritenesse non sussistere luogo a provvedere in ordine alla stipula del Contratto, si chiede comunque quantomeno l'autorizzazione a trasferire il Ramo di Azienda (senza gli effetti di cui all'art. 2560 c.c.) in favore di Gesam, a fronte della positiva conclusione, per tutte e tre le Concedenti, di uno degli strumenti previsti dall'art. 23, 1° comma, CCII, ovvero all'avvenuto deposito del decreto di omologa del procedimento instaurato dalle Concedenti per la soluzione della propria crisi (in funzione dei quali sono in corso le necessarie interlocuzioni con i creditori sulla base del Piano ormai definitivo, nell'ambito della composizione negoziata e sotto la supervisione dell'Esperto).

6.5 La richiesta riveste carattere di urgenza, atteso che è necessario avviare quanto prima la fase interinale di gestione dei clienti da parte di Gesam, ai fini di preservare il going concern nel miglior interesse dei creditori. Si segnala a tale proposito che gli adempimenti di trasferimento (avvio delle attività di switch dei clienti, ecc.) comportano un lasso di tempo tecnico per poter essere effettuati, decorrente dalla stipula del Contratto, che presuppone il provvedimento del Tribunale; in particolare, le attività per poter procedere agli switch dei clienti hanno date fisse a ripetizione mensile: le richieste di switch possono essere inserite a sistema ogni mese entro il giorno 10 del mese ed hanno efficacia dal primo giorno del mese successivo (a titolo di



esempio se inserite a sistema tra l'1 ed il 10 marzo avranno efficacia dal 1 aprile, se inserite a sistema tra l'1 ed il 10 aprile avranno efficacia dal 1 maggio, ecc.).

- 6.6 In assenza delle autorizzazioni di cui al sopra riportato punto 6.4 (quantomeno di quella *sub punto 6.4(ii)*), verrebbero meno i presupposti dell'offerta di Gesam, con conseguenti ripercussioni sul positivo esito del risanamento delle Società e pregiudizio, quindi, per i rispettivi creditori, che – nello scenario alternativo della liquidazione giudiziale – vedrebbero presumibilmente azzerate le possibilità di soddisfacimento dei propri crediti.

7) **CONCLUSIONI.**

Tutto quanto sopra premesso, **ABEnergie S.p.A.** (e, per quanto occorrere possa, **Gas And Power S.r.l.** e **Pensoinverde S.r.l.**, quali società del medesimo “gruppo” che congiuntamente stanno dando corso al procedimento di composizione negoziata della crisi) chiede a codesto Ill.mo Tribunale adito, voglia:

- (i) concedere l'autorizzazione a stipulare il Contratto di cui all'**Allegato 4.8** con GESAM Gas & Luce S.p.A. dando corso a tutti gli adempimenti nello stesso previsti; e/o
- (ii) in ogni caso, ove il Tribunale ritenesse non sussistere luogo a provvedere in ordine alla stipula del Contratto di cui all'**Allegato 4.8**, si chiede comunque quantomeno l'autorizzazione a trasferire il Ramo di Azienda (senza gli effetti di cui all'art. 2560 c.c.) in favore di GESAM Gas & Luce S.p.A. a fronte *“della positiva conclusione, per tutte e tre le Concedenti, di uno degli strumenti previsti dall'art. 23, 1° comma, CCII, ovvero all'avvenuto deposito del decreto di omologa del procedimento instaurato dalle Concedenti per la soluzione della propria crisi”*.

Con espressa riserva di integrare, modificare o chiarire il presente ricorso e di produrre nuovi documenti nei termini consentiti dalla Legge.

* * *

Si allegano, quale parte integrante del presente ricorso, i seguenti documenti:

- ❖ **Allegato A:** procura ABEnergie firmata digitalmente;
- ❖ **Allegato B:** Procura G&P firmata digitalmente;
- ❖ **Allegato C:** Procura Pensoinverde firmata digitalmente;



- ❖ **Allegato 1.1:** visura ABnergie;
- ❖ **Allegato 1.2:** visura G&P;
- ❖ **Allegato 1.3:** visura Pensoinverde;
- ❖ **Allegato 1.4:** accordi ABnergie e G&P;
- ❖ **Allegato 2.2:** provvedimenti Trib. Roma 19.4.2023;
- ❖ **Allegato 3.1:** dichiarazione Esperto circa la proroga della composizione negoziata di ABnergie e G&P.
- ❖ **Allegato 3.2:** provvedimento misure protettive Pensoinverde;
- ❖ **Allegato 3.3:** Piano.
- ❖ **Allegato 4.2(i):** presentazione descrittiva del gruppo.
- ❖ **Allegato 4.2(ii):** elenco potenziali investitori;
- ❖ **Allegato 4.3:** NDA potenziali terzi investitori;
- ❖ **Allegato 4.4:** manifestazione di interesse Canarbino;
- ❖ **Allegato 4.5:** manifestazione di interesse Octopus Energy Italia S.r.l.;
- ❖ **Allegato 4.7:** visura Gesam Gas & Luce S.p.A.;
- ❖ **Allegato 4.8:** offerta Gesam e testo Contratto.

* * *

Le Società restano a completa disposizione di Codesto Ill.mo Tribunale di Roma per fornire ogni chiarimento e/o integrazione documentale dovesse essere ritenuta necessaria.

* * *

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e s.m.i., si dichiara che, per il procedimento in epigrafe, il valore è indeterminabile e che in ogni caso sia dovuto un contributo unificato in misura fissa di € 98,00, oltre ai diritti di Cancelleria.

* * *

Milano-Roma, 28 febbraio 2024

ABnergie S.p.A.

L'Amministratore Unico

Dott. Eugenio Alessandro Sajeve

[firmato digitalmente]

Gas And Power S.r.l.

Per l'amministratore unico ABnergie S.p.A.

Dott. Eugenio Alessandro Sajeve



[firmato digitalmente]

Pensoinverde S.r.l.

L'Amministratore Unico

Dott. Eugenio Alessandro Sajeve

[firmato digitalmente]

Avv. Alessandra Giovetti

Avv. Jacopo Macchia

[firmato digitalmente]

